



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Ufficio Comunicazione esterna
Relazioni con i Media

Comunicato stampa

Roma, 1° marzo 2022

Inps: precisazioni sull'Assegno per il nucleo familiare e su Assegni Familiari a decorrere dal 1° marzo 2022

L'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico, ha previsto che *"limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797"*.

Pertanto, si comunica che a **partire dal 1° marzo 2022**:

a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'Assegno unico;

b) continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'Assegno unico, non si potrà richiedere l'Assegno per il nucleo familiare.

Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all'Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.

Per approfondimenti: [circolare Inps n. 34 del 28 febbraio 2022](#)

Si allega di seguito uno schema di sintesi delle nuove disposizioni per le categorie di lavoratori o titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente gestite dall'Inps:

viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 Roma

 +39 06 5905 5085

 ufficio.stampa@inps.it

www.inps.it

Assegno al Nucleo Familiare (ANF)	
Decorrenza	Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022
Beneficiari	<p>a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;</p> <p>b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;</p> <p>c) Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995;</p> <p>d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;</p> <p>e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;</p> <p>f) Percettori di NASpI;</p> <p>g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;</p> <p>h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;</p> <p>i) Lavoratori in aspettativa sindacale;</p> <p>j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;</p> <p>k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);</p> <p>l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell'ANF.</p>
Requisiti (da possedere alla data del 1° marzo 2022)	<i>Composizione del nucleo familiare</i>
	<p>Il nucleo familiare del richiedente è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato; • dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
	<i>Condizioni</i>
	<p>Nel nucleo familiare non deve essere presente:</p> <p>a) un figlio minorenni a carico;</p> <p>b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale; <p>c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.</p>

